



9209/16

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 27/05/2015

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CLAUDIA SQUASSONI
Dott. RENATO GRILLO
Dott. ANDREA GENTILI
Dott. VINCENZO PEZZELLA
Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO

SENTENZA
- Presidente - N. 2484/2015
- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
- Consigliere - N. 31266/2014
- Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

LG N. IL^X /1954

avverso la sentenza n. 9722/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
09/04/2013

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. RENATO GRILLO

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *E. Selvaggi*
che ha concluso per *l'assoluzione*

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv.

RITENUTO IN FATTO

1.1 La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 9 aprile 2013, confermava la sentenza emessa in data 9 febbraio 2010 dal Tribunale di quella città nei confronti di LG imputato del reato di cui all'art. 171 ter lett. B) della L. 633/41 [fatto accertato in Napoli il 29 ottobre 2007] e condannato a tale titolo, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi quattro di reclusione ed € 1.500,00 di multa, oltre alle pene accessorie di legge.

1.2 Avverso la detta sentenza ricorre l'imputato a mezzo del proprio difensore di fiducia deducendo due motivi: con il primo lamenta vizio di motivazione per illogicità manifesta e contraddittorietà in quanto la Corte di Appello, nonostante le censure difensive evidenziassero delle gravi contraddizioni tra quanto contenuto nella relazione di servizio e nel coevo verbale di sequestro redatti nell'immediatezza del fatto dal personale di P.G. operante sui luoghi e quanto dai detti verbalizzanti riferito nel corso dell'udienza dibattimentale, il giudice di appello aveva dato valore assoluto alle dichiarazioni dei verbalizzanti, disattendendo le opposte censure difensive. Con il secondo motivo la difesa lamenta inosservanza della legge penale e vizio di manifesta illogicità per la mancata concessione dell'attenuante della particolare tenuità del fatto di cui al comma 3 dell'art. 171 ter L. 633/41 a causa dell'asserito consistente numero di pagine fotocopiate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Con riferimento al primo motivo, le censure sollevate dalla difesa mirano a fornire una ricostruzione degli avvenimenti alternativa rispetto a quella operata dalla Corte territoriale che, oltretutto, ha messo in comparazione i dati, assolutamente incontrovertibili esposti dai due testi (le operatrici di P.G. TR e LML) che hanno fatto inequivoco riferimento ad una parte del testo di geografia "Fondamento di didattica della geografia" (munito di timbro SIAE e dunque opera dell'ingegno tutelabile giudizialmente) già fotocopiato e le cui fotocopie erano nel vano della fotocopiatrice, ed al testo originario da fotocopiare notato in possesso di due studenti universitari presenti *in loco* e debitamente identificati. Sicchè era da escludere che le fotocopie viste nel vano della fotocopiatrice appartenessero ad un testo diverso e soprattutto che il testo in questione fosse stato riposto – come affermato dall'imputato – sul piano della scrivania sita all'interno della copisteria dell'imputato da parte di una studentessa che non aveva lasciato il nome né avanzato alcuna richiesta di fotocopie; così come era da escludere che all'interno del testo vi fossero già delle fotocopie. Secondo tale versione difensiva le copie notate da uno dei verbalizzanti (la T) erano state formate da altre fotocopie e non dal testo originale. Ma, come evidenziato dalla Corte di merito, tale tesi è rimasta del tutto indimostrata. Né le contraddizioni ravvisate dalla difesa in ordine alle versioni dei verbalizzanti

rispetto a quanto contenuto nella relazione di servizio sono apparse, a giudizio della Corte, di rilevanza tale da ribaltare il contenuto delle ben più inequivoche dichiarazioni testimoniali dei due verbalizzanti. Sotto altro profilo va osservato che le censure di cui sopra ripropongono il medesimo tema già sottoposto al vaglio della Corte di Appello che vi ha dato risposta in termini non manifestamente illogici ed esaurienti. Sicchè nella specie il ricorso è affetto da aspecificità trovando applicazione il principio più volte affermato da questa Corte Suprema secondo il quale *"È inammissibile il ricorso per Cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità"* (in termini Cass. Sez. 4, sent. del 29.3.2000 n. 5191; Cass. Sez. 1[^] n. del 30.9.2004 n. 39598; Cass. Sez. 2[^] 15.5.2008 n. 19951; Cass. Sez. 6[^] 23.6.2011 n. 27068).

2. Manifestamente infondato il secondo motivo perché il giudizio espresso dalla Corte di merito in termini di rilevanza del numero di copie illegittimamente effettuate si sottrae a qualsiasi censura di manifesta illogicità, tanto più che, al momento del controllo di P.G., era in corso la stampa delle pagine del libro e vi era, come emerge dalla sentenza di primo grado ampiamente richiamata dalla sentenza impugnata, una fila consistente di ragazzi in attesa di poter fotocopiare che, accortisi dell'arrivo della Polizia, si davano alla fuga. Peraltro il concetto di particolare tenuità del fatto previsto dalla norma in esame implica un giudizio globale del fatto che non può essere circoscritto, come pretende la difesa, al solo dato quantitativo, occorrendo prendere in esame altre circostanze previste dall'art. 133 cod. pen. quali le modalità della condotta, i suoi scopi; la sistematicità; la capacità a delinquere del reo (Sez. 2[^] 6.11.1996 n. 11113, Wade, Rv. 206502 in tema di ricettazione ex comma 2° art. 648 cod. pen.; v. anche Sez. 6[^] 2.2.2011 n. 7554, Marfé, Rv. 249226). Nel caso in esame il detto giudizio è stato formulato secondo condivisibili parametri logici incensurabili in questa sede ed in aderenza ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.

3. Quanto, invece, alla asserita applicabilità dell'art. 68 della L. 633/41 invocata dalla difesa, è costante l'orientamento di questa Corte Suprema secondo il quale la riproduzione di singole opere o brani di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopie è consentita solo se limitata al 15% di ogni volume, se sia corrisposto un compenso forfettario a favore degli aventi diritto e se effettuata per uso personale: nel caso in esame è da escludere che si trattasse di fotocopie per uso personale, versandosi, invece, in una ipotesi di attività commerciale con scopi di lucro.

4. Sulla base di tali considerazioni il ricorso va dichiarato inammissibile: segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento della

somma – ritenuta congrua – di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, trovandosi in colpa il ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.


P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 27 maggio 2015

Il Consigliere estensore

Renato Grillo



Il Presidente

Claudia Squassoni

